COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	**Data**
74	**25/11/2026**

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	**REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALIZIA "LUCI DI NATALE".**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV - POLIZIA LOCALE

VISTA la nota prot. n. 13231/2026 del 24/11/2026 dell'Amministrazione Comunale di Labico, con la quale si richiede l'adozione dei provvedimenti viabilistici necessari allo svolgimento delle iniziative ricomprese nella rassegna "Luci di Natale" – Programma natalizio 2026;

PRESO ATTO che gli eventi in calendario rientrano nel programma delle iniziative natalizie promosse e organizzate dall'Amministrazione Comunale;

RAVVISATA la necessità di adottare idonee misure di disciplina della circolazione veicolare e della sosta al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi in programma, tutelando al contempo la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 5, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari della strada mediante motivate ordinanze e resi noti al pubblico con i prescritti segnali;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

VISTO l'art. 39 del D.lgs. n. 285/1992 e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), con particolare riferimento ai commi 9 e 13 del citato articolo 83;

VISTO il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

VISTO II Decreto del Sindaco n. 3 del 05/01/2026 con il quale viene nominato il Responsabile della Polizia Locale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in occasione degli eventi afferenti alla manifestazione denominata "Luci di Natale", l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni temporanee alla circolazione stradale:

1. **DIVIETO DI SOSTA (CON RIMOZIONE FORZATA) E DI TRANSITO:**
   - Parcheggio comunale XXI Strada – Loc. Colle Spina nei giorni **8, 12 e 13 dicembre 2026, nella fascia oraria 08:00 – 20:00** (Villaggio di Babbo Natale e mercatini);
   - Piazza Mazzini (lato giardinetti), Via Matteotti (tratto compreso fino all'intersezione con Via Europa), Corso Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Via Ficoroni: **Il giorno 20 dicembre 2026, nella fascia oraria 09:00 – 20:00**, e comunque sino al termine dell'evento (Labico in calice);
   - Piazza Mazzini: **dalle ore 08:00 dell'11 dicembre 2026 alle ore 20:00 del 13 dicembre 2026**, e comunque sino al termine dell'evento (Natale in piazza);
   - Piazza del Mercato: **Il giorno 12 dicembre 2026, nella fascia oraria 06:00 – 12:00** e comunque sino al termine della manifestazione (Raccolta sangue AVIS);
   - Piazza della Chiesa e parcheggio adiacente (Spallato): **Il giorno 19 dicembre 2026, nella fascia oraria 10:00 – 22:00**, e comunque sino al termine dell'evento (Presepe vivente);

- Piazza Mazzini (lato giardinetti) e Via Matteotti (tratto compreso fino all'intersezione con Via Europa**): il giorno 06/01/2027, nella fascia oraria 10:30 – 13:00** (La Befana c'è);

Via Vittorio Veneto (area sottostante il muraglione) si ribadisce il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli.

DEROGHE

Sono esclusi dai divieti di cui al presente provvedimento i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, nonché i veicoli strettamente adibiti all'allestimento e al supporto logistico della manifestazione, limitatamente alle operazioni di carico e scarico e comunque al di fuori degli orari di svolgimento degli eventi.

DISPONE

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della collocazione, del mantenimento in efficienza e della successiva rimozione della prescritta segnaletica stradale temporanea, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992, avendo cura di apporre i segnali di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio della loro validità.

La pubblicazione del presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Labico e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale dell'Ente in ottemperanza degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

Il personale del Comando di Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento. Le violazioni saranno perseguite a norma di legge, con applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata ai sensi degli artt. 159 e 215 del C.d.S.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR LAZIO ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni. Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti che autorizzano o impongono l'apposizione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente